

**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
BIENNIO 2024-2025**

Il giorno **3 GIUGNO 2024**

la **DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA** nelle persone del dott. Mauro Fabrizio Fasano, del dott. Roberto Bettaglio e del Sig. Donato Gioiosa

E

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE, composta da FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL, CISAL, RSA;

di seguito anche definite Parti del presente accordo;

richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria del 9 dicembre 2021, con particolare evidenza all'articolo 2 ove è previsto che la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale, fatti salvi ulteriori accordi aziendali;

richiamato il Contratto Integrativo per la Regione Lombardia per gli addetti alle attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, sottoscritto fra le parti in data 25 luglio 2022, ad oggi vigente;

considerato che il Contratto Integrativo "Aziendale" 2022-2023 per gli addetti alle attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, sottoscritto fra le parti in data 31 gennaio 2022, è scaduto in data 31 dicembre 2023;

considerato che nella seduta del 16 aprile 2024, convocata con mail del 10 aprile 2024, le parti hanno sottoscritto il verbale di preintesa contrattuale relativo al presente accordo;

richiamata la delibera n. V/49 del 29 aprile 2024 con la quale il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva il contratto integrativo aziendale per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria - biennio 2024/2025;

LE PARTI FRA LORO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 - Accordi specifici per la disciplina delle modalità lavorative ed organizzative presso le sedi periferiche di ERSAF

Le parti riconfermano, d'accordo fra loro, che qualunque intesa territoriale per disciplinare le modalità lavorative ed organizzative riferita alla manodopera aziendale in servizio presso una qualunque sede periferica di ERSAF, debba essere oggetto di confronto, eventuale concertazione ovvero accordo da stipularsi esclusivamente con la delegazione trattante di ERSAF presso la sede centrale dell'ente regionale. Le parti si impegnano quindi, anche nel corso del biennio 2024-2025, ad armonizzare il contenuto degli accordi periferici stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo, al fine di uniformare il trattamento economico e giuridico degli operai in servizio presso ogni sede ERSAF.

Art.2 – Premi per la performance

Le parti convengono di riconfermare, nel sistema di gestione del personale assunto con CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, lo strumento, del tutto analogo a quello in uso in ERSAF per il personale del pubblico impiego, secondo le metodologie ivi previste, per quanto applicabili al CCNL di categoria anzi menzionato, che ha la finalità di indicare un percorso ben definito su cui orientare la costruzione e l'implementazione di un congruo processo di valutazione, anche al fine di governarlo, essenziale per armonizzare le politiche retributive applicate in Ente e l'avvio di un sistema di erogazione di compensi finalizzati a premiare la performance e incentivare la produttività.

Richiamato l'accordo stipulato dalle parti in data 26 ottobre 2017 che fissava i parametri di definizione dei compensi legati al sistema premiante delle diverse categorie di lavoratori, riferiti al tempo pieno, per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;

Col presente Contratto Integrativo Aziendale ERSAF si conferma per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sia i parametri di definizione dei compensi contenuti nell'accordo stipulato in data 26 ottobre 2017, di seguito riportati, sia il sistema di valutazione delle prestazioni adottato per i dipendenti del comparto Funzioni Locali per quanto applicabile (legato quindi a precisi obiettivi e fasce di merito).

Agli impiegati ed operai assunti a tempo **indeterminato** saranno riconosciuti, per il biennio 2024-2025, gli importi economici riportati nella successiva tabella, da erogarsi in percentuale agli esiti delle valutazioni conseguite e rapportati alle percentuali del rapporto di lavoro e ai mesi di effettivo servizio.

Tipologia	Categoria	Parametro a tempo pieno	Quota sistema premiante lordo
Impiegati	VI	165	1.490,84 €
Impiegati/Operai	V	150	1.355,31 €
Impiegati/Operai	IV	136	1.228,81 €
Impiegati/Operai	III	120	1.084,25 €
Impiegati/Operai	II	110	993,89 €
Impiegati/Operai	I	100	903,54 €

Per ragioni di omogeneità e conseguentemente per armonizzare le politiche retributive dell'Ente, ERSAF, conferma per il biennio 2024-2025, per gli impiegati a tempo **determinato**, lo stesso sistema premiante previsto per i tempi indeterminati, confermandone sia il sistema di valutazione delle prestazioni, che gli importi economici, da erogarsi in percentuale per ciascuno degli impiegati in esito alla valutazione della prestazione effettuata, rapportati ai mesi e alle percentuali di effettivo servizio. Il sistema premiante verrà riconosciuto agli impiegati a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno 7 mesi nell'anno solare.

Tipologia	Categoria	Parametro a tempo pieno	Quota sistema premiante lordo
Impiegati	VI	165	1.490,84 €
Impiegati/Operai	V	150	1.355,31 €
Impiegati/Operai	IV	136	1.228,81 €
Impiegati/Operai	III	120	1.084,25 €
Impiegati/Operai	II	110	993,89 €
Impiegati/Operai	I	100	903,54 €

Art.3 - Indennità di mansione ambito fitosanitario

ERSAF, in ragione delle specifiche responsabilità riconosciute in capo ad ispettori ovvero agenti fitosanitari, quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, riconosce e riconferma anche per il biennio 2024-2025, con decorrenza 1° gennaio 2024:

- a ciascun impiegato con funzioni di agente ovvero ispettore fitosanitario, se incaricato di tali funzioni, l'importo lordo mensile di 150,00 euro su dodici mensilità,
- in applicazione dell'art 49 del CCNL (Indennità alta professionalità), a ciascun operaio Specializzato Super, nominato "agente fitosanitario" con specifico decreto Regionale e che abbia prestato servizio con tali funzioni, l'importo lordo mensile di 150,00 euro rapportato alle giornate effettivamente lavorate nel mese.

Art.4 - Indennità per trasferta

In ragione del particolare disagio al quale sono normalmente sottoposti gli operai di ERSAF in trasferta, ovvero che per esigenze di cantiere siano costretti al pernottamento, si riconferma loro, anche per il biennio 2024-2025, per tutta la durata della trasferta l'importo giornaliero di 10,00 euro.

In costanza di pernottamento, per ragioni di omogeneità e armonizzazione delle politiche dell'ente, i lavoratori hanno diritto ai seguenti rimborsi pasto: fino ad un massimo di 22,26 euro per un pasto giornaliero, ovvero fino ad un massimo di 44,26 euro per due pasti giornalieri, su specifica consegna di scontrino parlante. In considerazione delle particolari e disagiate condizioni dei luoghi di cantiere non servite da strutture ricettive in grado di erogare pasti o cene, agli operai verranno riconosciuti due buoni mensa (uno per il pranzo e uno per la cena).

Si esclude il diritto di tale indennità alle trasferte con pernottamento dovute a corsi di formazione indetti da ERSAF.

Art.5 - Indennità per QUADRO

Ad integrazione dell'art 36 del CCNL (Quadri), ERSAF conviene di elevare l'importo lordo previsto contrattualmente, incrementandolo di 200,00 euro da corrispondere su 14 mensilità per il periodo di validità del presente accordo.

Art.6 – Attività Integrative Comunitarie

Sono confermate per il biennio 2024-2025, le previsioni di cui all'accordo sottoscritto il 3 febbraio 2023 "Integrazione al Contratto Integrativo Aziendale per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – biennio 2022/2023 del 24.1.2022" riferite al riconoscimento – per detto personale - di indennità per la realizzazione delle Attività Integrative Comunitarie, secondo i criteri vigenti per il personale del comparto Funzioni Locali (art. 7 CCDI del 23 marzo 2023).

Art. 7 - Incentivi per funzioni tecniche

Per quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 del "*Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 45 del d. lgs. 36/2023*" - allegato E alla delibera n. V/16 del 20 dicembre 2023 - si intende confermato l'articolo rubricato "INCENTIVI" del Contratto Regionale di Lavoro per la Lombardia del 25 luglio 2022 secondo il quale i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria concorrono alla distribuzione degli incentivi qualora individuati dal datore di lavoro/RUP per il supporto reso per lavori, servizi, forniture individuati ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 ora novellato dall'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Livelli di inquadramento operai con Attestato Regionale "motoseghista"

Verrà riconosciuta sia agli OTI che agli OTD che svolgono effettive mansioni di motoseghista, in possesso di specifico "attestato corso Regionale di 2° livello" la qualifica di operaio specializzato (4 liv.), e la qualifica di operaio qualificato super (3 liv.) agli operai in possesso di specifico "attestato corso Regionale di 1° livello". Resta inteso che rimarranno in essere eventuali condizioni di miglior favore.

Art. 9 - Ricovero automezzi di servizio

Al personale agricolo e forestale è consentito il ricovero dei soli automezzi di servizio presso la propria abitazione nelle ore serali qualora:

- a) l'orario di inizio del servizio previsto il giorno successivo non consenta di raggiungere la sede oggetto della propria attività nei tempi dell'ordinario utilizzo dei mezzi pubblici disponibili per la zona di partenza;
- b) l'uso di mezzi pubblici o di mezzi propri costituisca per l'Ente aggravio di costi in termini di rimborsi spese e/o esposizione per il pagamento di straordinari aggiuntivi, oltre a quali ordinariamente programmati e preventivamente autorizzati;
- c) Sia reso necessario per ragioni logistico-organizzative riferite ai centri di raccolta forestale, per ragioni di tempo ed orario, per condizioni atmosferiche ovvero circostanze imprevedibili connesse all'esercizio di attività agricole e forestali.

In tali casi il personale al quale è affidato l'automezzo di servizio ne assume ogni cura e responsabilità.

Art. 10 – Lavoro agile e lavoro da remoto

Si rileva la necessità e l'opportunità di estendere – per quanto applicabili - al personale assunto con contratto per addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria i regolamenti adottati per il personale del comparto Funzioni Locali inerenti al Lavoro agile e al Lavoro da remoto, approvati con decreti n. 1453/2023 e n. 1454/2023.

Art. 11 - Decorrenza dell'accordo aziendale

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2024 e termine il 31 dicembre 2025.

Letto, confermato e sottoscritto

<u>La Delegazione trattante di ERSAF</u>	<u>La Delegazione trattante di parte sindacale</u>
MAURO FABRIZIO FASANO F.to	FLAI CGIL F.to Giancarlo Venturini Carlo Massi Valter Rossi
ROBERTO BETTAGLIO F.to	FAI CISL F.to Oliviero Sora
DONATO GIOIOSA F.to	UILA UIL F.to Michele Saleri
	CISAL F.to Marina Pedersoli Alessandro Bianchi
	RSA F.to Stefano Moranduzzo Simone Proh